

Codice civile svizzero

(stato civile, matrimonio, divorzio, diritto di filiazione, obbligo di assistenza fra parenti, asili di famiglia, tutela, mediazione matrimoniale)

Modifica del 26 giugno 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995¹,
decreta:

I

1. Il titolo primo del Codice civile² è modificato come segue:

Titolo primo: Delle persone fisiche

Capo secondo: Degli atti dello stato civile

Art. 39

A. Registri
I. In genere

¹ Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri.

² Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:

1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte;
2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;
3. i nomi;
4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;
5. la cittadinanza nazionale.

Art. 40

II. Obbligo di
notificazione e
protezione dei
dati

¹ Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.

² Esso può prescrivere che per le infrazioni all'obbligo di notificazione sia comminata una multa.

³ Esso provvede nell'ambito degli atti dello stato civile alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

¹ FF 1996 I 1
² RS 210

Art. 41

III. Prova di dati non controversi

¹ L'autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.

² L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

Art. 42

IV. Rettificazione
1. Da parte del giudice

¹ Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.

² Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.

Art. 43

2. Da parte delle autorità dello stato civile

Le autorità dello stato civile rettificano d'ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.

Art. 44

B. Organizzazione
I. Autorità dello stato civile
1. Ufficiali dello stato civile

¹ Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:

1. tengono i registri;
2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;
3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;
4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.

² Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all'estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

Art. 45

2. Autorità di vigilanza

¹ Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza.

² Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:

1. vigila sugli uffici dello stato civile;
2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;
3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;

4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;
5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell'ambito dello stato civile.

³ La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

Art. 46

II. Responsabilità

¹ Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell'ambito dello stato civile nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell'offesa la giustifichi, la riparazione morale.

² Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

³ Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge sulla responsabilità³.

Art. 47

III. Misure disciplinari

¹ L'autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d'ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.

² Le sanzioni disciplinari consistono nell'ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.

³ È fatta salva l'azione penale.

Art. 48

C. Disposizioni d'esecuzione
I. Diritto federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Esso disciplina in particolare:

1. i registri da tenere e i dati da registrare;
2. la tenuta dei registri;
3. la vigilanza.

³ Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, nonché per il tasso d'occupazione degli ufficiali dello stato civile.

⁴ Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.

Art. 49

II. Diritto cantonale

¹ I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.² Nell'ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d'esecuzione.³ Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.*Art. 50 e 51**Abrogati*2. Il titolo terzo del Codice civile⁴ è modificato come segue:*Titolo terzo: Del matrimonio***Capo primo: Del fidanzamento***Art. 90*

A. Promessa nuziale

¹ Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.² I minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.³ Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.*Art. 91*B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali¹ Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.² Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell'indebito arricchimento.*Art. 92*

II. Partecipazione finanziaria

Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall'altro una partecipazione adeguata purché, visto l'insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.

Art. 93

III. Prescrizione

Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.

Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio

Art. 94

A. Capacità al matrimonio

¹ Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento.

² Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso è dato il ricorso al giudice.

Art. 95

B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela e affinità in linea discendente

¹ È proibito contrarre matrimonio:

1. tra parenti in linea retta nonché tra i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione;
2. tra patrigno o matrigna e i rispettivi figliastri; questo impedimento vale ancorché il matrimonio da cui deriva sia stato dichiarato nullo o sia stato sciolto.

² L'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.

Art. 96

II. Matrimonio antecedente

Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.

Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio

Art. 97

A. Principi

¹ Il matrimonio è celebrato dall'ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.

² La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.

³ La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.

Art. 98

B. Procedura preparatoria
I. Domanda

¹ I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.

² Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.

³ I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.

Art. 99

II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria

¹ L'ufficio dello stato civile esamina se:

1. la domanda sia stata depositata regolarmente;
2. l'identità dei fidanzati sia accertata;
3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.

² Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.

³ L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.

Art. 100

III. Termini

¹ Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.

² Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l'osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l'ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.

Art. 101

C. Celebrazione del matrimonio
I. Luogo

¹ Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.

² Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un'autorizzazione a celebrare il matrimonio.

³ Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

Art. 102

II. Forma

¹ Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.

² L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.

³ Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.

Art. 103

D. Disposizioni
d'esecuzione

Il Consiglio federale e, nell'ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione necessarie.

Capo quarto: Della nullità del matrimonio

Art. 104

A. Principio

Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.

Art. 105

B. Nullità
assoluta
I. Cause

È data una causa di nullità se:

1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge;
2. al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisito la capacità di discernimento;
3. la celebrazione era vietata per parentela o per affinità in linea discendente.

Art. 106

II. Azione

¹ L'azione è promossa d'ufficio dall'autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.

² Dopo lo scioglimento del matrimonio l'azione di nullità non è più proponibile d'ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.

³ L'azione è proponibile in ogni tempo.

Art. 107

C. Nullità
relativa
I. Cause

Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:

1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento;
2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un'altra persona;

3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell'altro;
4. aveva contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l'onore propri o di una persona a lui strettamente legata.

Art. 108

II. Azione

¹ L'azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.

² L'azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l'azione già promossa al momento del decesso.

Art. 109

D. Effetti della sentenza

¹ La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.

² Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.

Art. 110

E. Competenza e procedura

La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni del diritto sul divorzio.

3. Il titolo quarto del Codice civile⁵ è modificato come segue:

Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale

Capo primo: Delle condizioni del divorzio

*Art. 111*A. Divorzio su richiesta comune
I. Accordo completo

¹ Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme; egli si assicura che entrambi, dopo matura riflessione e per libera scelta, hanno inoltrato la richiesta e stipulato una convenzione omologabile.

² Se, dopo un periodo di riflessione di due mesi, i coniugi confermano per scritto la loro volontà di divorziare e la loro convenzione, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.

³ Il giudice può ordinare una seconda audizione.

Art. 112

II. Accordo parziale

¹ I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.

² I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.

³ Ogni coniuge inoltra le proprie conclusioni in merito alle conseguenze del divorzio sulle quali sussiste disaccordo; su tali conclusioni il giudice decide nella sentenza di divorzio.

Art. 113

III. Sostituzione con azione unilaterale

Ove risulti che le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice impartisce un termine a ogni coniuge affinché la richiesta sia sostituita con un'azione unilaterale.

Art. 114

B. Divorzio su azione di un coniuge

I. Dopo la sospensione della vita comune

Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni.

Art. 115

II. Rottura del vincolo coniugale

Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione coniugale.

Art. 116

III. Consenso al divorzio, domanda riconvenzionale

Quando un coniuge domanda il divorzio dopo sospensione della vita in comune o per rottura del vincolo coniugale e l'altro coniuge vi acconsente esplicitamente o inoltra una domanda riconvenzionale, sono applicabili per analogia le disposizioni relative al divorzio su richiesta comune.

Capo secondo: Della separazione coniugale

Art. 117

A. Condizioni e procedura

- ¹ Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.
- ² La procedura del divorzio si applica per analogia.
- ³ Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.

Art. 118

B. Effetti della separazione

- ¹ Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.
- ² Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.

Capo terzo: Degli effetti del divorzio

Art. 119

A. Situazione dei coniugi divorziati

- ¹ Il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all'ufficiale dello stato civile di volere riprendere il cognome originario o il cognome che portava prima del matrimonio.
- ² Il divorzio non ha effetti sul diritto d'attinenza cantonale e comunale.

Art. 120

B. Regime matrimoniale e diritto successorio

- ¹ La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
- ² I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio.

Art. 121

C. Abitazione familiare

- ¹ Quando lo giustificano la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro coniuge.
- ² Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può com-

pensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.

³ Se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all'altro un diritto d'abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o sospeso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Art. 122

D. Previdenza professionale
I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza
1. Divisione delle prestazioni d'uscita

¹ Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993⁶ sul libero passaggio.

² Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.

Art. 123

2. Rinuncia ed esclusione

¹ Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità sia garantita in altro modo.

² Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.

Art. 124

II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d'impossibilità della divisione

¹ Un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.

² Il giudice può obbligare il debitore a garantire l'indennità, se le circostanze lo giustificano.

Art. 125

E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
I. Condizioni

¹ Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.

² Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2. durata del matrimonio;
3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4. età e salute dei coniugi;
5. reddito e patrimonio dei coniugi;
6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8. aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.

³ Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto:

1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3. ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata.

Art. 126

II. Modalità del contributo di mantenimento

¹ Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento.

² Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.

³ Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.

Art. 127

III. Rendita
1. Disposizioni speciali

I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.

Art. 128

2. Adeguamento al rincaro

Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.

Art. 129

3. Modifica mediante sentenza

¹ Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell'avente diritto deve essere preso in conside-

razione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.

² L'aveute diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell'obbligato aumentino in maniera impreveduta dopo il divorzio.

³ Entro un termine di cinque anni dal divorzio l'aveute diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell'obbligato sia nel frattempo migliorata.

Art. 130

4. Estinzione
per legge

¹ L'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'aveute diritto o dell'obbligato.

² Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l'aveute diritto passa a nuove nozze.

Art. 131

IV. Esecuzione
1. Aiuto all'in-
casso e anticipi

¹ Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, l'autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'aveute diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento.

² È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.

³ La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'aveute diritto.

Art. 132

2. Avvisi ai
debitori e ga-
ranzia

¹ Quando l'obbligato trascura l'obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'aveute diritto.

² Se persiste nel negligenza l'obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.

Art. 133

F. Figli
I. Diritti e doveri
dei genitori

¹ Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento

dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

² Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.

³ A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.

Art. 134

II. Modificazione delle circostanze

¹ A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.

² Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

³ Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.

⁴ Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenni, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.

Capo quarto: Della procedura di divorzio

Art. 135

A. Competenza

¹ Il giudice del domicilio di uno dei coniugi è competente a pronunciare e a modificare la sentenza di divorzio, nonché a decidere dell'avviso ai debitori e della prestazione di garanzie per il contributo di mantenimento.

² Se è chiesta una modifica del contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne, la competenza è retta dalle disposizioni sull'obbligo di mantenimento dei genitori.

Art. 136

B. Litispendenza

¹ La richiesta comune di divorzio è deferita direttamente al giudice, senza preventiva procedura di conciliazione.

² La domanda di divorzio o di modifica della sentenza di divorzio da parte di un coniuge è pendente con l'introduzione dell'azione.

Art. 137

C. Misure provvisionali durante la procedura di divorzio

¹ Pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata del processo.

² Il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Può decretarle anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse terminato. Sono applicabili per analogia le disposizioni a tutela dell'unione coniugale. I contributi di mantenimento possono essere chiesti per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza.

Art. 138

D. Nuove conclusioni

¹ Fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore; sono ammesse nuove conclusioni, purché siano fondate su fatti o mezzi di prova nuovi.

² L'azione di divorzio può essere tramutata in ogni tempo in azione di separazione.

Art. 139

E. Accertamento dei fatti

¹ Il giudice valuta le prove secondo libero convincimento.

² Può ritenere provate le circostanze allegate a sostegno di un'azione di divorzio solo quando sia convinto del loro fondamento.

³ Non possono essere sentiti come testimoni né come persone chiamate a fornire informazioni coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare oppure in veste di mediatori in materia familiare.

Art. 140

F. Omologazione della convenzione

¹ La convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della sentenza.

² Prima di omologare la convenzione, il giudice si assicura che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata.

Art. 141

G. Previdenza professionale; divisione delle prestazioni d'uscita
I. Accordo

¹ Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione e producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi

determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal giudice vincola pure gli istituti di previdenza professionale.

² Il giudice comunica agli istituti di previdenza professionale le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata.

³ Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d'ufficio se una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità sia altrimenti garantita.

Art. 142

II. Mancata
intesa

¹ In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita.

² Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993⁷ sul libero passaggio.

³ Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

Art. 143

H. Contributi di
mantenimento

La convenzione o la sentenza che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

1. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
2. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
3. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, se è fatto salvo un successivo aumento della rendita;
4. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.

Art. 144

J. Figli
I. Audizione

¹ Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.

² I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

Art. 145

II. Accertamento dei fatti

¹ Il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta le prove secondo libero convincimento.

² Se necessario fa capo a periti e si informa presso l'autorità tutoria o presso un servizio di assistenza della gioventù.

*Art. 146*III. Rappresentanza del figlio
I. Requisiti

¹ Per motivi gravi, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore.

² Esamina se debba essere istituita una curatela in particolare nei seguenti casi:

1. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all'attribuzione dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali;
2. l'autorità tutoria lo richiede;
3. l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale o circa le relazioni personali oppure danno motivo di prospettare misure di protezione del figlio.

³ La curatela va ordinata su richiesta del figlio capace di discernimento.

Art. 147

2. Designazione e compiti

¹ L'autorità tutoria designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche.

² Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici ove si tratti dell'attribuzione dell'autorità parentale, di questioni fondamentali inerenti alle relazioni personali o di misure di protezione del figlio.

³ Non si devono mettere a carico del figlio spese giudiziarie o ripetibili.

*Art. 148*K. Rimedi di diritto
I. In genere

¹ Il deposito di un rimedio giuridico sospende il passaggio in giudicato della sentenza soltanto nella misura delle conclusioni; se è però impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, possono essere oggetto di nuovo giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli.

² La convenzione sugli effetti patrimoniali del divorzio passata in giudicato può essere impugnata mediante domanda di revisione per vizi nella conclusione del contratto.

Art. 149

II. In caso di divorzio su richiesta comune

¹ In caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario soltanto

per vizi della volontà o violazione delle prescrizioni federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune.

² Qualora una delle parti interponga un rimedio giuridico ordinario contro il disciplinamento consensuale degli effetti del divorzio, l'altra parte può dichiarare entro un termine fissato dal giudice che revoca il suo accordo al divorzio su richiesta comune, se la corrispondente parte della sentenza fosse modificata.

Art. 150-158

Abrogati

4. Le seguenti altre disposizioni del Codice civile⁸ sono modificate come segue:

Art. 38 cpv. 3

³ La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.

Art. 179

6. Modificazione
delle circostanze

¹ Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di tutela.

² Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.

Art. 255

A. Presunzione

¹ Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.

² Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l'antiorità del concepimento rispetto alla morte.

³ Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell'ultima notizia.

Art. 256a cpv. 2

² Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest'ultimo per causa di morte.

Art. 257 cpv. 1

¹ Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.

Art. 264a cpv. 3

³ Un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.

Art. 273

D. Relazioni personali
I. Genitori e figlio
1. Principio

¹ I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

² Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.

³ Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato.

Art. 274 cpv. 1

Concerne solo il testo tedesco

Art. 275

III. Competenza

¹ L'autorità tutoria del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l'autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest'ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.

² Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

³ Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l'autorità parentale o la custodia.

Art. 275a

E. Informazione e chiarimenti

¹ I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

² Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

³ Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

Art. 285 cpv. 1 e 2^{bis}

¹ Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.

^{2bis} L'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceve successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.

Art. 286 cpv. 3

³ Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisi del figlio.

Art. 289 cpv. 1

¹ I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.

Titolo prima dell'art. 296

Concerne solo il testo tedesco

Art. 296

Concerne solo il testo tedesco

Art. 297

¹ *Concerne solo il testo tedesco*

² *Concerne solo il testo tedesco*

³ Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.

Art. 298

III. Genitori non coniugati

1. In genere

¹ *Concerne solo il testo tedesco*² *Concerne solo i testi tedesco e francese**Art. 298a*

2. Autorità parentale in comune

¹ A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.² A richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, l'autorità di vigilanza sulle tutele modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.*Art. 304 cpv. 1 e 2*¹ *Concerne solo il testo tedesco*² Se ambedue i genitori sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro.*Art. 306 cpv. 1**Concerne solo il testo tedesco**Art. 314 n. 1*

La procedura è stabilita dal diritto cantonale, riservate le seguenti norme:

1. prima di ordinare una misura a protezione del figlio, l'autorità tutoria o il terzo incaricato lo sentono personalmente e in modo appropriato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano;

Art. 315 Titolo marginale

VII. Competenza

1. In genere

*Art. 315a*2. Nella procedura matrimoniale
a. Competenza del giudice¹ Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela.

² Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.

³ Le autorità di tutela restano tuttavia competenti a:

1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria;
2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.

Art. 315b

b. Modifica
di misure giu-
diziarie

¹ Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del figlio:

1. durante la procedura di divorzio;
2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio;
3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.

² Negli altri casi sono competenti le autorità di tutela.

Art. 326

Concerne solo il testo tedesco

Art. 328

A. Persone
obbligate

¹ Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

² È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge.

Art. 349-358

Abrogati

Art. 382 cpv. 1

¹ Sono obbligati ad accettare l'ufficio di tutore i parenti e il coniuge del tutelando, nonché tutte le persone abitanti nella giurisdizione in cui la tutela è costituita.

Art. 422 n. 6

Abrogato

Art. 477 n. 1

Concerne solo i testi tedesco e francese

3. Misure disciplinari

Art. 957 Titolo marginale, cpv. 1 e 2

¹ Le trasgressioni dei doveri d'ufficio da parte dei funzionari ed impiegati del registro sono punite dalle autorità cantonali di vigilanza con sanzioni disciplinari.

² Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione, la multa fino a mille franchi e, nei casi gravi, la destituzione.

Art. 960 cpv. 1 n. 3

¹ Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:

3. in virtù di un negozio giuridico per il quale l'annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.

Titolo finale:

Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile

Capo primo:

Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 6a

Testo dell'ex art. 7

Art. 7

C. Diritto di famiglia
I. Celebrazione del matrimonio

¹ Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998⁹.

² Dall'entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.

Art. 7a

Ibis, Divorzio
1. Principio

¹ Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998¹⁰.

² I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull'esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.

⁹ RS 210; RU 1999 1118

¹⁰ RS 210; RU 1999 1118

³ La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.

Art. 7b

2. Processi di divorzio pendenti

¹ Ai processi di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998¹¹ e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova.

² Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.

³ Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

Art. 8

Iter. Effetti del matrimonio in generale
1. Principio

Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

Adattamenti terminologici

Concerne solo il testo tedesco

II

Diritto transitorio, referendum ed entrata in vigore

¹ Laddove la presente legge modifica altre leggi oltre al Codice civile, sono applicabili le disposizioni transitorie delle leggi modificate.

² La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

¹¹ RS 210; RU 1999 1118

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 1998¹².

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

14 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0598

¹² FF 1998 2742

Modifica di altre leggi

1. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria¹³ è modificata come segue:

Art. 44 lett. b, b^{bis} e d-f

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi:

- b. rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio dell'interdetto (art. 94 CC);
- b^{bis}. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149 CC);
- d. regolamentazione delle relazioni personali (art. 273 cpv. 3, 274 cpv. 2, 274a e 275 cpv. 1 e 2 CC), istituzione o revoca di una curatela, privazione o ripristino della custodia o dell'autorità parentale (art. 298a, 308-313, 314a, 315, 315a e 325 CC);
- e. interdizione e istituzione di una curatela (art. 369-372 e 392-395 CC) nonché revoca di questa misura;
- f. privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a-397f, 405a e 406 cpv. 2 CC).

2. Il Codice delle obbligazioni¹⁴ è modificato come segue:

Art. 134 cpv. 1 n. 1

¹ La prescrizione non comincia o, se cominciata, resta sospesa:

1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale;

Art. 249 n. 1

Concerne solo i testi tedesco e francese

Art. 331e cpv. 6

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile¹⁵ e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993¹⁶ sul libero passaggio.

¹³ RS 173.110

¹⁴ RS 220

¹⁵ RS 210

¹⁶ RS 831.42

*Titolo tredicesimo: Del mandato***Capo primo^{bis}:
Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca
di partner***Art. 406a*

A. Definizione
e diritto appli-
cabile

¹ Con l'accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro remunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

² Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner.

Art. 406b

B. Mediazione
di o per persone
all'estero

I. Spese del viag-
gio di ritorno

¹ Se la persona da presentare al mandante arriva dall'estero o si reca all'estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall'arrivo.

² La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all'ente pubblico con tutti i diritti, se quest'ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.

³ Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all'importo massimo previsto nel contratto.

Art. 406c

II. Autorizza-
zione

¹ L'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all'estero o per esse sottostà all'autorizzazione e alla vigilanza di un'autorità designata dal diritto cantonale.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina segnatamente:

- a. le condizioni e la durata dell'autorizzazione;
- b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
- c. l'obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

Art. 406d

C. Forma e
contenuto

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:

1. il nome e il domicilio delle parti;
2. il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l'importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d'iscrizione;
3. l'importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest'ultimo, nell'ambito di una mediazione di o per persone all'estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
4. le modalità di pagamento;
5. il diritto del mandante di recedere dal contratto, per scritto e senza indennità, entro sette giorni dalla stipulazione;
6. il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di sette giorni;
7. il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

Art. 406e

D. Entrata in vigore, recesso

¹ Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto sette giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Entro questo termine il mandante può dichiarare per scritto al mandatario di recedere dal contratto. È nulla la rinuncia anticipata a questo diritto. Il termine è rispettato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il settimo giorno.

² Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza del termine di sette giorni.

³ Se il mandante recede dal contratto, non gli può essere chiesto alcun risarcimento.

Art. 406f

E. Dichiarazione di recesso e disdetta

La dichiarazione di recesso e la disdetta del contratto devono avvenire in forma scritta.

Art. 406g

F. Informazione e protezione dei dati

¹ Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l'esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell'adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante.

² Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati¹⁷.

Art. 406h

G. Riduzione Se sono state stipulate remunerazioni o spese sproporzionate, il mandante può chiedere al giudice di ridurle nella giusta misura.

Art. 416

Abrogato

3. La legge federale del 18 dicembre 1987¹⁸ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 2

² Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.

4. La legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3 lett. b

³ L'imposizione è differita in caso di:

- b. trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché d'indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC²⁰) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d'accordo;

5. La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti²¹ è modificata come segue:

Art. 29^{sexies} cpv. 1 nonché lett. a e d

¹ Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:

¹⁸ RS 291

¹⁹ RS 642.14

²⁰ RS 210

²¹ RS 831.10

- a. *Concerne solo il testo tedesco*
- d. genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale.

6. La legge federale del 25 giugno 1982²² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 30c cpv. 6

⁶ Allorché i coniugi divorziano prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile²³ e all'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993²⁴ sul libero passaggio.

7. La legge del 17 dicembre 1993²⁵ sul libero passaggio è modificata come segue:

Art. 22 **Divorzio**
a. Principio

¹ In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile²⁶; gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

² Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

³ Le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

Art. 22a **b. Matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995**

¹ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del

²² RS 831.40

²³ RS 210

²⁴ RS 831.42

²⁵ RS 831.42

²⁶ RS 210

matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

² Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

- a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

³ La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22b c. Indennità

¹ Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata ai sensi dell'articolo 124 del Codice civile²⁷, la sentenza di divorzio può prescrivere che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sulla medesima.

² Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie alla continuazione della previdenza; per il trasferimento sono applicabili per analogia gli articoli 3-5.

Art. 22c d. Riacquisto

In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza sono applicabili per analogia.

*Titolo prima dell'art. 24***Sezione 6:
Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio***Art. 24 cpv. 2 e 3*

² L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato nubendo sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio. L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.

³ In caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice del divorzio degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

Art. 25 Titolo

Applicazione della LPP

Art. 25a Procedura in caso di divorzio

¹ In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC²⁸), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982²⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

² I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.

Art. 26 cpv. 3

³ Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.

²⁸ RS 210

²⁹ RS 831.40

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.